

Nuovo Regolamento concernente il funzionamento dei Dipartimenti

Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento sostituisce il precedente deliberato dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica "F. Cilea" nella seduta del 30-10-2012.

Art. 2 - Dipartimenti

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento didattico generale, è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole e discipline ad esso afferenti.

All'interno del Conservatorio di Musica "F. Cilea" sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

1. Dipartimento di Analisi, Composizione, Direzione e Teoria
2. Dipartimento di Canto e Teatro Musicale
3. Dipartimento di Didattica della musica e dello strumento
4. Dipartimento di Discipline Teoriche e Musicologiche
5. Dipartimento di Musica d'Insieme
6. Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi musicali
7. Dipartimento di Strumenti a Fiato
8. Dipartimento di Strumenti a Tastiera
9. Dipartimento di Strumenti ad Arco e Corda
10. Dipartimento di Strumenti a Percussione e Ottoni

Art. 3 - Afferenza

I professori afferiscono ai Dipartimenti secondo la seguente tabella:

Dipartimento	Discipline/aree afferenti
ANALISI, COMPOSIZIONE, DIREZIONE E TEORIA	<ul style="list-style-type: none">• Composizione• Discipline interpretative relative alla direzione• Lettura della partitura• Teoria dell'armonia e analisi
CANTO E TEATRO MUSICALE	<ul style="list-style-type: none">• Accompagnamento pianistico• Canto• Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica
DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO	<ul style="list-style-type: none">• Direzione di coro e repertorio corale• Elementi di Composizione per la Didattica• Pedagogia musicale• Pratica della lettura vocale e pianistica• Storia della musica per la Didattica
DISCIPLINE TEORICHE E MUSICOLOGICHE	<ul style="list-style-type: none">• Bibliografia e biblioteconomia musicale• Poesia per musica e drammaturgia musicale• Storia della musica• Teoria, ritmica e percezione musicale

MUSICA D'INSIEME	<ul style="list-style-type: none"> • Esercitazioni orchestrali • Esercitazioni corali • Musica da camera • Musica d'insieme per strumenti ad arco • Musica d'insieme per strumenti a fiato
NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI	<ul style="list-style-type: none"> • Jazz • Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono • Discipline interpretative del pop rock, delle musiche improvvisate e audiotattili
STRUMENTI A FIATO (HB 421-422)	<ul style="list-style-type: none"> • Flauto • Oboe • Clarinetto • Fagotto • Saxofono
STRUMENTI A TASTIERA	<ul style="list-style-type: none"> • Clavicembalo e tastiere storiche • Organo • Pianoforte • Pratica e lettura pianistica • Pratica organistica e canto gregoriano • Fisarmonica
STRUMENTI AD ARCO E CORDA	<ul style="list-style-type: none"> • Arpa • Chitarra • Contrabbasso • Viola • Violino • Violoncello
STRUMENTI A PERCUSSIONE E OTTONI (HB 423)	<ul style="list-style-type: none"> • Basso Tuba • Corno • Strumenti a percussione • Tromba • Trombone

Art. 4 - Consiglio di Dipartimento

- Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori afferenti al dipartimento stesso e ha il compito di coordinare, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Accademico, le attività didattiche relative al funzionamento delle singole scuole e discipline afferenti.
- Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di proporre al Consiglio Accademico eventuali variazioni ai piani di studi delle scuole afferenti al Dipartimento, motivate ed approvate dal Consiglio di dipartimento stesso.
- Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, può formulare proposte in merito alla programmazione dell'attività didattica, della ricerca e della produzione artistica. Le proposte, approvate almeno a maggioranza, devono essere corredate, se necessario, di un puntuale piano finanziario.
- Il Consiglio di Dipartimento individua al suo interno i referenti delle scuole e delle discipline afferenti. Nel caso di scuole o discipline che annoverano un unico professore, il titolare è anche il referente.

Art. 5 - Coordinatore di Dipartimento

- Il Consiglio di Dipartimento elegge, entro 90 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, un Coordinatore e un Vice coordinatore di Dipartimento durante una seduta convocata dal Coordinatore uscente. Le convocazioni

del Consiglio di Dipartimento sono valide se pubblicate almeno 5 (in via ordinaria) o 3 (in via d'urgenza) giorni prima all'Albo on line dell'Istituto. In caso di inadempienza, il Consiglio di Dipartimento può autoconvocarsi su proposta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Coordinatore e il Vice coordinatore possono essere rieletti e durano in carica un anno accademico (dal 1° novembre al 31 ottobre). Essi possono essere docenti a tempo indeterminato o determinato, ma non entrambi a tempo determinato. I componenti degli organi di governo dell'Istituto non possono ricoprire la carica di Coordinatore di Dipartimento.

- b) A ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, viene nominato un Segretario con il compito di redigere un verbale. Il verbale dell'elezione del Coordinatore, da approvare seduta stante, va registrato senza ritardo all'Ufficio protocollo e notificato al Direttore.
- c) Il Coordinatore di Dipartimento convoca il Consiglio almeno ogni sei mesi e nella modalità che ritiene più idonea a favorire la massima partecipazione e la migliore trattazione dell'ordine del giorno (in presenza, a distanza, mista), coordina le attività didattiche, di progetti di ricerca, di produzione artistica e di tutte le attività anche di rilevanza esterna proposte dal proprio Dipartimento comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione. Predisporre, inoltre, il materiale informativo necessario per dare rilevanza pubblica alle iniziative proposte dal proprio Dipartimento da consegnare in tempo utile al Coordinatore Interdipartimentale di cui al successivo art. 6.
- d) Il Coordinatore custodisce i verbali del proprio Dipartimento e li consegna, al termine del mandato, al nuovo coordinatore con lettera ufficiale firmata da entrambi e registrata al protocollo.
- e) Il Coordinatore, sulla base dei verbali custoditi, ha il compito di redigere di volta in volta una o più schede di proposta/progetto che contengano le richieste e le proposte approvate nelle sedute, debitamente numerate, da consegnare al Coordinatore Interdipartimentale di cui al successivo art. 6. Nel caso il verbale contenga anche l'elezione del Coordinatore e del suo vice, il Coordinatore di Dipartimento ne invierà senza ritardo uno stralcio all'Ufficio protocollo per l'inoltro al Direttore. La rimanente parte del verbale andrà sintetizzata nelle schede di proposta/progetto da consegnare al Coordinatore interdipartimentale.
- f) Ogni Coordinatore è tenuto a convocare il Consiglio di Dipartimento in ottemperanza alle richieste di deliberazione formulate dal Direttore o dal Consiglio Accademico e a rispettare le scadenze fissate da questi ultimi per la consegna delle schede di proposta/progetto al Coordinatore Interdipartimentale.
- g) In caso di esplicita richiesta, il Coordinatore di Dipartimento consegna i verbali al Direttore, al Consiglio Accademico o al Coordinatore Interdipartimentale. I verbali contenenti l'elezione del Coordinatore e del suo vice vanno invece consegnati senza ritardo all'Ufficio protocollo che li trasmetterà al Direttore.
- h) In caso di cessazione o interruzione del mandato del Coordinatore nel corso dell'anno accademico, il Vice coordinatore ne assume le funzioni fino al termine dell'anno accademico, quindi indice nuove elezioni. In caso di cessazione o interruzione anche del mandato del Vice coordinatore, le funzioni vengono assunte dal Coordinatore interdipartimentale che indice senza ritardo nuove elezioni.
- i) In caso di ritardo nell'elezione di un nuovo coordinatore, quello uscente e il suo vice mantengono le loro funzioni fino all'avvenuta elezione.

ART. 6 - Coordinatore Interdipartimentale

- a) Il Coordinatore Interdipartimentale è un professore a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione designato annualmente dal Consiglio accademico tra coloro che abbiano presentato domanda completa di curriculum vitae a seguito di avviso interno rivolto al personale docente. Il suo incarico può essere consecutivamente rinnovato. La sua carica è incompatibile con quella di coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), delegato sindacale, componente della Commissione di disciplina, membro del Nucleo di valutazione. I componenti degli organi di governo dell'Istituto non possono ricoprire la carica di Coordinatore Interdipartimentale.
- b) In caso di assenza di candidature o di sopravvenuta indisponibilità, l'incarico viene temporaneamente ricoperto dal vicedirettore.
- c) Il Coordinatore Interdipartimentale è responsabile della ricezione in tempo utile, da parte dei coordinatori dei singoli dipartimenti, delle proposte e delle richieste approvate nonché del materiale informativo di volta in volta pervenuti e della conseguente redazione di schede di proposta/progetto, secondo le indicazioni fornite

dal Direttore, da inoltrare puntualmente al Consiglio Accademico. Egli ha inoltre il compito di segnalare ai coordinatori di dipartimento scadenze, eventuali criticità o lacune riscontrate nei documenti da loro prodotti e di notificare al Direttore eventuali inadempienze o ritardi.

- d) Il Coordinatore Interdipartimentale può convocare i coordinatori di dipartimento, tutti o in parte, su indicazione del Direttore.
- e) Il Coordinatore Interdipartimentale coordina eventuali progetti che prevedono il coinvolgimento di due o più dipartimenti in attività didattiche, progetti di ricerca, di produzione artistica e in tutte le attività anche di rilevanza esterna proposte dai Dipartimenti coinvolti comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione.
- f) In caso di temporanea indisponibilità del Coordinatore Interdipartimentale, i documenti a lui destinati, redatti dai coordinatori di dipartimento, saranno trasmessi al Direttore.

Art. 7 - Rimando

In riferimento ad assenze, numero legale per le delibere, modalità della convocazione e della seduta, valgono le regole generali concernenti il funzionamento degli organi collegiali.